

## QUESTIONI APERTE

---

### Giudizio abbreviato

#### La decisione

**Giudizio abbreviato condizionato - Contestazioni suppletive - Fatti desumibili dagli atti delle indagini preliminari - Non consentite** (artt. 423, 438, co. 5, 441, co. 5, 441-*bis* c.p.p.)

*Nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell'art. 438, co. 5, c.p.p. o nel quale l'integrazione probatoria sia stata disposta a norma dell'art. 441, co. 5, dello stesso codice è possibile la modifica dell'imputazione solo per i fatti emergenti dai predetti esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall'art. 423 c.p.p.*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 13 febbraio 2020 (ud. 18 aprile 2019) - CARCANO, *Presidente* - DE CRESCIENZO, *Relatore* - IACOVIELLO, *P.g.* - Halan Andriy, *ricorrente*.

#### **Contestazioni suppletive “patologiche” e giudizio abbreviato condizionato: le Sezioni unite ristabiliscono la centralità del diritto di difesa**

L'Autore analizza una recente pronuncia delle Sezioni unite della Corte di cassazione che, collocandosi sulla scia di numerose sentenze della Corte costituzionale, ribalta l'orientamento di legittimità in base al quale il pubblico ministero avrebbe la possibilità di effettuare contestazioni suppletive c.d. “patologiche” senza che l'imputato possa rinunciare al giudizio abbreviato.

Con tale provvedimento, le Sezioni unite ribadiscono l'interrelazione tra imputazione ed esercizio del diritto di difesa, confermando che solo dalle emergenze probatorie si innesca il potere dell'accusa di promuovere ulteriori contestazioni.

*The Author analyzes a recent ruling by the United Chambers of the Supreme Court which, in the wake of numerous rulings of the Constitutional Court, overturns the orientation of legitimacy according to which the Public Prosecutor would have the possibility of making so-called “pathological” supplementary contestations without the defendant being able to waive the abbreviated proceedings.*

*With this ruling, the United Chambers reaffirm the interrelation between the accusation and the exercise of the right of defence, confirming that only probative results activate the power of the prosecution to exercise additional contestations.*

**SOMMARIO:** 1. I fatti e la questione sottoposta al vaglio delle Sezioni unite. - 2. L'orientamento giurisprudenziale prevalente e le obiezioni dell'organo remittente. - 3. La (inevitabile) soluzione delle Sezioni Unite. - 4. Osservazioni sparse su contestazioni suppletive e centralità del diritto di difesa.

1. *I fatti e la questione sottoposta al vaglio delle Sezioni unite.* Con il provvedimento in epigrafe la Suprema Corte a Sezioni unite risolve un contrasto giurisprudenziale relativo alla seguente questione: «se nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria o nel quale l'integrazione

sia stata disposta dal giudice, sia consentito procedere alla modificazione dell'imputazione o a contestazioni suppletive con riguardo a fatti già desumibili dagli atti delle indagini preliminari e non collegati agli esiti dei predetti atti istruttori».

Nel caso di specie, il pubblico ministero, ritenendo sussistente l'evidenza probatoria, procedeva a giudizio immediato nei confronti dell'imputato, il quale, a seguito dell'introduzione del rito, richiedeva l'abbreviato condizionato all'effettuazione di un accertamento peritale e all'audizione di un teste.

Il giudice ammetteva le prove, disponendo al contempo ulteriori integrazioni istruttorie (in base all'art. 441, co. 5, c.p.p.) e, una volta esperite queste ultime, ma prima del conferimento dell'incarico al perito, l'accusa contestava all'imputato in via suppletiva un ulteriore reato e alcune circostanze aggravanti.

La difesa, di conseguenza, richiedeva l'inammissibilità delle contestazioni suppletive in base all'art. 441-*bis*, c.p.p., poiché, non essendo emerse circostanze nuove nel corso del rito abbreviato, le suddette contestazioni si basavano su elementi già noti al pubblico ministero al momento della formulazione dell'imputazione<sup>1</sup> e, quindi, sulla mera rilettura di essi<sup>2</sup>.

Tanto il giudice di primo grado quanto la Corte di Assise di appello, ritenendo legittime le contestazioni suppletive, condannavano l'imputato.

2. *L'orientamento giurisprudenziale prevalente e le obiezioni dell'organo remittente.* I giudici di merito fondano le proprie decisioni su di un granitico orientamento della Corte Suprema, in base al quale la previsione di cui all'art. 441-*bis*, c.p.p. – secondo cui “nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, co. 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, co. 1, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie” – non si applica «se le nuove contestazioni non derivano da nuove emergenze, ma riguardino [...] fatti o circostanze già in atti e, quindi, noti all'imputato allorché ebbe ad avanzare la richiesta di rito abbreviato»<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Sul concetto di “novità” della prova nelle sue numerose sfaccettature si rimanda, per tutti, a FIORIO, *La prova nuova nel processo penale*, Padova, 2008, *passim*.

<sup>2</sup> Contro la mera rilettura di atti cfr. PARLATO, *Modifica dell'imputazione e contestazione di fatti già conosciuti in sede di indagini preliminari*, in *Cass. pen.*, 1999, 251 ss.

<sup>3</sup> Cfr. Cass., Sez. VI, 2 febbraio 2018, Ribaj, in *Mass. Uff.*, n. 272214; Id., Sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 48280, Squillante, in *Cass. pen.*, 2018, 1286; Cass., Sez. VI, 15 giugno 2011, Fisanotti, in *De jure online*; Id., Sez. V, 18 febbraio 2009, Reinhard, in *Mass. Uff.*, n. 242962; Cass., Sez. II, 22 giugno 2005, Scozzari, in *Cass. pen.*, 2007, 708.

Detto altrimenti, se l'imputato avanza richiesta di giudizio abbreviato condizionato e il pubblico ministero procede a contestazioni suppletive, il primo non può chiedere che si prosegua col rito ordinario se le nuove contestazioni siano basate su fatti o circostanze non contestate, ma desumibili dagli atti al momento della richiesta.

Tale potere riservato al pubblico ministero *ex art.* 423, co. 1, c.p.p., darebbe attuazione alla L. 16 febbraio 1987, n. 81 (legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), ove all'art. 2, punto 52, si stabilisce il "potere del pubblico ministero nell'udienza preliminare di modificare l'imputazione e di procedere a nuove contestazioni"<sup>4</sup>.

Seppur la delega faccia testualmente riferimento all'udienza preliminare, la Suprema Corte ha ritenuto di poter estendere al giudizio abbreviato condizionato i medesimi principi e criteri, facendo leva tanto sul principio di tassatività delle nullità quanto sulla assenza di qualsivoglia lesione del diritto di difesa<sup>5</sup>.

In definitiva, l'imputato che ha optato per il rito abbreviato condizionato, potendo prevedere, sulla base di fatti ad egli già noti, ulteriori contestazioni, non può esercitare lo *ius poenitendi*, poiché l'iniziativa dell'accusa era dallo stesso pronosticabile e quindi era già in condizione di poter esercitare il diritto di difesa.

Il giudice *a quo* contesta l'orientamento di cui sopra sulla base di un duplice ordine di motivi: letterale e logico-sistematico<sup>6</sup>.

In primo luogo, l'art. 441, co. 1, c.p.p., stabilisce espressamente che, pur applicandosi al rito abbreviato "secco", se compatibili, le norme previste in tema di udienza preliminare, restano escluse le disposizioni di cui agli artt. 422 e 423 c.p.p. Quindi, nel caso in cui il pubblico ministero effettuasse le ulteriori

---

<sup>4</sup> Cass., Sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 48280, cit.; Cass., Sez. I, 21 marzo 2013, n. 13349, D., in *Mass. Uff.*, n. 255049-01.

<sup>5</sup> *Ibidem*. Tra l'altro, Cass., Sez. I, 21 marzo 2013, n. 13349, cit., specifica che la disciplina dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari «riguarda soltanto la fase che precede il concreto esercizio dell'azione penale mediante la richiesta di rinvio a giudizio, e non può applicarsi allo schema procedurale della contestazione suppletiva effettuata dal Pubblico Ministero in sede di udienza preliminare, ai sensi dell'art. 423 c.p.p.». In senso conforme, cfr. Cass., Sez. VI, 15 maggio 2003, n. 21703, P.m. in proc. Strafalaci, in *Cass. pen.*, 2004, 3748; Cass., Sez. I, 8 febbraio 2001, n. 5403, P.m. in proc. Ferrara e altri, *ivi*, 2002, 1468, con nota di POTETTI, *Sommatoria enunciazione del fatto, imputazione, modifica dell'imputazione: interconnessioni fra artt. 415-bis comma 2, 417 lett. b) e 423 c.p.p.*, ove si stabilisce che la regressione dalla fase dell'udienza preliminare a quella delle indagini preliminari al fine di applicare la disciplina dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari rappresenta un atto abnorme.

<sup>6</sup> Cass., Sez. I, ord., 22 gennaio 2019, n. 2883, in *Proc. pen. giust.*

contestazioni in base all'art. 423 c.p.p. ci troveremmo di fronte ad una nullità a regime intermedio della sentenza pronunciata all'esito dell'abbreviato<sup>7</sup>.

La logica di tale esclusione è chiara: essendo l'abbreviato un giudizio allo stato degli atti rimesso alla scelta dell'imputato, è proprio la possibilità che, optando per tale rito, si impedisca la variazione dell'imputazione che contribuisce ad orientare l'accusato verso il rito deflativo. D'altronde, è la stessa Corte di Cassazione ad affermare che la scelta dell'abbreviato ex art. 438 c.p.p. «non può non riguardare anche l'imputazione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, che passato al vaglio del giudice dell'udienza preliminare, senza che questi rilevi il difetto per genericità o indeterminatezza, transita nel giudizio e preclude ogni contestazione»: scegliere tale rito significa provocare la «cristallizzazione dell'imputazione da cui l'imputato ha accettato di difendersi nel giudizio a prova contratta»<sup>8</sup>.

Per quel che attiene, al contrario, al rito abbreviato condizionato all'integrazione probatoria, tanto l'art. 438, co. 5, c.p.p., quanto l'art. 441, co. 5, fanno salva l'applicabilità dell'art. 423 c.p.p., al fine di dare la possibilità al pubblico ministero di adeguare l'imputazione alle emergenze istruttorie.

Come rileva l'organo remittente, è proprio la "dipendenza funzionale" che c'è tra l'art. 423 c.p.p. e le integrazioni probatorie che giustifica la contestazione suppletiva: in sostanza, il pubblico ministero riacquista i poteri di contestazioni se dall'assunzione delle prove aggiuntive emergano elementi decisivi e non "neutri" rispetto alla formulazione dell'accusa (c.d. contestazione suppletiva fisiologica)<sup>9</sup>.

Ragionando nell'ottica complessiva del rito, se si concedesse alla pubblica accusa il potere di contestazione suppletiva in assenza di una correlazione con le risultanze delle prove integrative, si verificherebbe tale sdoppiamento: da una parte, il rito abbreviato "secco", che non ammette alcuna ulteriore contestazione; dall'altra, il rito condizionato che, indipendentemente dall'effettivo

<sup>7</sup> Cfr., *ex multis*, Cass., Sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 3758, Costa, in *Mass. Uff.*, n. 263196; Cass., Sez. VI, 8 aprile 2010, n. 13117, Sghiri Yassine, in *Cass. pen.*, 2011, 1852. Sarebbe «nulla *in parte qua* la sentenza che si formi sui fatti o sulle circostanze ulteriori che siano stati eventualmente contestati»: così, Cass., Sez. III, 27 settembre 2007, n. 35624, Terlizzi, in *Mass. Uff.*, n. 237293.

<sup>8</sup> Cass., Sez. V, 11 luglio 2017, n. 33870, Crescenza, in *Cass. pen.*, 2018, 301; Cass., Sez. VI, 1 giugno 2012, n. 21265, Bianco, *ivi*, 2013, 3179; Cass., Sez. VI, 30 marzo 2011, n. 13133, Alfiero e altri, *ivi*, 2012, 1446; Cass., Sez. VI, 10 agosto 2009, n. 32363, F., *ivi*, 2011, 1510.

<sup>9</sup> Cass., Sez. I, ord. , 22 gennaio 2019, n. 2883, cit. In tal senso, tra gli altri, SURACI, *Il giudizio abbreviato*, Napoli, 2008, 332; LAVARINI, *Il giudizio abbreviato*, Napoli, 1996, 182 ss.; MAFFEO, *Il giudizio abbreviato*, Napoli, 2004, 305. In senso difforme, cfr. CASSIBBA, *L'imputazione e le sue vicende*, Milano, 2016, 130 ss.

*novum* scaturente dall'attività integrativa, produrrebbe una restituzione nei termini della pubblica accusa per esercitare i poteri di cui all'art. 423 c.p.p.

Insomma, «la riapertura dell'istruttoria, cui l'esercizio di quest'ultimo non si correla, da momento di necessario approfondimento conoscitivo e valutativo si trasformerebbe, al di là di ogni intenzione, in un obiettivo *escamotage*, a disposizione della pubblica accusa, per ovviare a preclusioni rispetto ad essa ormai maturate»<sup>10</sup>.

Inoltre, se è vero che in base all'art. 441-*bis*, c.p.p., quando il pubblico ministero, a sèguito dell'attività probatoria integrativa, procede alle contestazioni suppletive, l'imputato possa chiedere di proseguire col rito ordinario, d'altro lato, lo stesso non potrebbe optare per l'abbandono del procedimento speciale se le nuove contestazioni erano da egli prevedibili in base agli elementi già in atti<sup>11</sup>.

Quindi, come ben evidenziato dal giudice *a quo*, si farebbe pesare sull'imputato «una situazione di obiettiva “patologia processuale, quale quella derivante da errori, inerzie ed omissioni istituzionalmente rimproverabili al pubblico ministero».

Da ultimo, l'orientamento prevalente della Suprema Corte omette, inspiegabilmente, di tenere in considerazione quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 140 del 2010<sup>12</sup>.

Nel caso al vaglio della Consulta era stata sollevata una questione di legittimità costituzionale degli articoli 441 e 441-*bis*, c.p.p., nella parte in cui non prevedevano che, nel rito abbreviato, l'accusa potesse procedere a contestazioni suppletive, nei casi di cui all'art. 12, co. 1, lett. b), c.p.p., anche in assenza di integrazioni probatorie disposte dal giudice e sulla base di fatti e circostanze già in atti e dunque conosciuti dall'imputato.

La Corte costituzionale, dichiarando infondata la questione, prende le mosse dalle caratteristiche del rito abbreviato e dalle vicende legislative che lo hanno riguardato. L'introduzione della possibilità di integrazione probatoria ha condotto alla conseguente facoltà di adeguare l'imputazione alle nuove risultanze. Da ciò risulta che l'accusa è posta nella condizione di effettuare le nuove contestazioni «solo quando affiori la necessità di adattare l'imputazione a nuove

---

<sup>10</sup> Cass., Sez. I, ord. , 22 gennaio 2019, n. 2883, cit.

<sup>11</sup> Sulla vaghezza del criterio della prevedibilità, v. CASSIBBA, *Vacilla il criterio della prevedibilità delle nuove contestazioni dibattimentali*, in *Dir. pen. cont. online*, 4 ss., ove l'Autore segnala anche gli attriti col principio rieducativo, nel senso che l'imputato andrebbe trattato come soggetto meno informato dei fatti essendo presunta la propria estraneità ad essi.

<sup>12</sup> Corte Cost., 16 aprile 2010, n. 140, in *Giur. cost.*, 2010, 1666, con nota adesiva di MARANDOLA, *Giudizio abbreviato senza integrazione probatoria e modifica dell'imputazione*.

risultanze processuali, scaturenti da iniziative probatorie assunte nell'ambito del rito alternativo; rimanendo con ciò escluso che dette iniziative – tanto più se rimaste “prive di seguito” – possano rappresentare una patente di legittimazione per rivalutare, a scopo di ampliamento dell'accusa, elementi già acquisiti in precedenza e, fino a quel momento, non posti ad oggetto di azione penale».

Inoltre, l'imputato opta per l'abbreviato proprio in base a come il p.m. imposti l'accusa, sicché una modifica sostanziale della imputazione dovrebbe porre il primo nelle condizioni originarie, ossia nella possibilità di valutare quali scelte operare per difendersi al meglio. Ragionando *a contrario*, un pubblico ministero che considerasse erroneamente il corredo investigativo e non valorizzasse nella loro completezza i risultati delle indagini<sup>13</sup>, potrebbe sfruttare la richiesta di abbreviato condizionato per integrare le proprie lacune valutative, tra l'altro costringendo l'imputato a subire le modifiche senza poter ripensare le proprie scelte difensive<sup>14</sup>.

Tali rilievi erano stati già avanzati alla Corte Costituzionale con riferimento alle contestazioni dibattimentali di cui agli artt. 516 e 517 c.p.p., ove non prevedevano la facoltà dell'imputato di chiedere l'abbreviato per il fatto diverso e il reato concorrente, peraltro già ammessa tramite pronunce additive in tema di patteggiamento<sup>15</sup> e di oblazione<sup>16</sup>. La Consulta<sup>17</sup>, valorizzando il dato testuale della sopravvenienza “nel corso dell'istruzione dibattimentale” e la violazione del principio di uguaglianza *ex art. 3 Cost.* con particolare riferimento alla disciplina del patteggiamento, dichiarò illegittimo l'art. 517 c.p.p. nella parte in cui non ammetteva l'imputato a richiedere al giudice dibattimentale l'accesso al rito abbreviato relativamente al reato concorrente contestato, quando la contestazione facesse riferimento ad un fatto già risultante dagli atti investigativi al momento della formulazione dell'imputazione.

---

<sup>13</sup> Come osservato da Corte Cost., 30 giugno 1994, n. 265, in *giurcost.org*, «la libera determinazione dell'imputato verso i riti speciali» risulterebbe «sviata da aspetti di “anomalia” caratterizzanti la condotta processuale del pubblico ministero», derivante «o dalla erroneità della imputazione (il fatto è diverso) o dalla sua incompletezza (manca l'imputazione relativa a un reato commesso)».

<sup>14</sup> Sul tema dell'influenza dell'attività del p.m. rispetto all'accesso ai riti alternativi, per tutti, GAITO, *Accusa e difesa di fronte ai nuovi istituti: problemi di scelta e strategia processuale*, in *I giudizi semplificati*, coordinato da ID., Padova, 1989, 18.

<sup>15</sup> Corte Cost., 30 giugno 1994, n. 265, cit.

<sup>16</sup> Corte Cost., 29 dicembre 1995, n. 530, in *Giur. cost.*, 1995, 4415, con nota di PINI, *Modifica dell'imputazione e diritto ai riti speciali*.

<sup>17</sup> Corte Cost., 18 dicembre 2009, n. 333, in *Giur. cost.*, 2009, 4944.

La Corte costituzionale, dopo una “prima stagione” in cui ha posto i rischi delle scelte processuali in capo all’imputato<sup>18</sup>, ha a più riprese affrontato il tema dell’accesso dell’imputato ai riti alternativi nel caso di contestazioni suppletive, tanto fisiologiche che patologiche o tardive<sup>19</sup>, in fase dibattimentale, confermando che la chiarezza dell’imputazione sia imprescindibile per permettere all’imputato di orientare la propria strategia difensiva<sup>20</sup>.

Da ultimo, la Consulta ha affermato quanto segue: «se, dunque, la possibilità di richiedere i riti alternativi si salda a fil doppio al diritto di difesa – in particolare, al diritto di scegliere il modello processuale più congeniale all’esercizio di quel diritto – e se è la regiudicanda, nelle sue dimensioni “cristallizzate”, a costituire la base su cui operare tali scelte, non può che desumersi la incoerenza con quel diritto di qualsiasi preclusione che ne limiti l’esercizio concreto, tutte le volte in cui il sistema ammetta una *mutatio libelli* in sede dibattimentale»<sup>21</sup>.

Insomma, «è nel diritto di difesa che la “nuova” facoltà trova il suo fondamento»<sup>22</sup> e se la scelta può essere fatta dal rito ordinario a quello alternativo,

<sup>18</sup> FIORIO, *Vicende dell'imputazione e giudizio abbreviato*, in *Giur. cost.*, 2005, 2056 ss.

<sup>19</sup> Distinzione che ormai, come rileva CASSIBBA, *Nuove contestazioni e riti alternativi: necessitato protagonismo della Consulta e perdurante silenzio del legislatore*, in *Giur. cost.*, 2018, 1619, «riveste un sapore classificatorio». Sulla necessità del superamento della dicotomia vedi già CAIANIELLO, *Modifiche all'imputazione e giudizio abbreviato. Verso un superamento della distinzione tra contestazioni fisiologiche e patologiche*, in *Giur. cost.*, 2012, 3563 ss.

<sup>20</sup> Cir. Corte Cost., 11 febbraio 2020, n. 14, in questa *Rivista online*; Corte Cost., 11 aprile 2019, n. 82, in *Dir. pen. cont. online*, con nota di CASSIBBA, *Contestazione dibattimentale del reato connesso e patteggiamento: una nuova dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 517 comma 1 c.p.p. dai forti toni programmatici*; Corte Cost., 5 luglio 2018, n. 141, in *Dir. pen. cont. online*, con nota di ZAPPULLA, *La prima (ma non ultima) pronuncia d'incostituzionalità in tema di modifica dell'imputazione e messa alla prova*; Corte Cost., 17 luglio 2017, n. 206, in questa *Rivista online*, 2017, 2, con nota di CAPITTA, *Nuove contestazioni “fisiologiche” e patteggiamento*; Corte Cost., 9 luglio 2015, n. 139, in *Dir. pen. cont. online*, con nota di LEO, *Contestazioni suppletive in dibattimento e richiesta di giudizio abbreviato: una nuova pronuncia di illegittimità parziale dell'art. 517 c.p.p.*; Corte Cost., 5 dicembre 2014, n. 273, in questa *Rivista online*, 2015, 1, con *Osservazioni a prima lettura* di PETRINI e nota di CASSIBBA, *La Consulta accantona la prevedibilità delle nuove contestazioni e compie un'incursione sul diritto vivente*; Corte Cost., 25 giugno 2014, n. 184, in *Giur. cost.*, 2014, 2875 con nota di TASSI, *Amnesso il patteggiamento in caso di contestazione tardiva delle aggravanti: vecchi schemi e nuovi scenari nel sistema dei riti premiali*; Corte Cost., 26 ottobre 2012, n. 237, in *Dir. pen. cont. online*, con nota di CASSIBBA, *Vacilla il criterio della prevedibilità delle nuove contestazioni dibattimentali*, cit.

Per una panoramica evolutiva si rimanda a TROISI, *Nuove contestazioni e riti alternativi: il lento percorso di adeguamento della disciplina codicistica ai principi costituzionali*, in questa *Rivista online*, 2015, 3.

<sup>21</sup> Corte Cost., 11 aprile 2019, n. 82, cit. Sul legame tra diritto di difesa e riti alternativi, tra gli altri, v. QUATTROCOLO, *Contestazione suppletiva “fisiologica” e giudizio: cade con C. Cost. 237/2012 l'ultimo baluardo del rapporto “premiabilità/dellazione”*, in *Leg. pen.*, 2013, 337 ss.; SURACI, *La problematica relazione tra nuove contestazioni dibattimentali e giudizio abbreviato*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 1488 ss.

<sup>22</sup> Corte Cost., 5 luglio 2018, n. 141, cit.

lo stesso è a dirsi, come anche messo in luce dal giudice *a quo*, nella regressione al rito ordinario.

### 3. La (inevitabile) soluzione delle Sezioni Unite

La decisione della Suprema Corte nel massimo consesso era ampiamente pronosticabile, anche in base alla nutrita serie di pronunce della Consulta cui si accennava nel paragrafo precedente<sup>23</sup>.

La Corte analizza in via preliminare il dettato di cui all'art. 441, co. 1, c.p.p., enucleandone tre conseguenze pratiche: a) se l'imputato ha optato per l'abbreviato secco e in seguito emergano reati connessi o circostanze aggravanti già desumibili dagli atti, ma non presenti nell'imputazione, allora il pubblico ministero vedrà preclusa la possibilità di effettuare contestazioni suppletive; b) se la mancata contestazione riguarda un reato connesso, l'accusa dovrà procedere con un giudizio separato; c) se l'omissione attiene ad una circostanza aggravante allora l'accusa non potrà più contestarla.

Per quel che riguarda l'abbreviato condizionato, la *littera legis* di cui all'art. 423 c.p.p. - "nel corso del giudizio" - è elemento insufficiente, per la vaghezza contenutistica che la caratterizza, a far comprendere se le contestazioni suppletive siano riferite alle emergenze probatorie o a fatti già in atti, ma non ancora contestati<sup>24</sup>.

Tuttavia, osserva la Corte, è la natura dell'abbreviato a dare una risposta al quesito: un rito che «è e rimane comunque "allo stato degli atti"». Le tre caratteristiche fondamentali del rito - giudizio allo stato degli atti; rinuncia al contraddittorio sulla formazione della prova; premialità - si mantengono anche nell'abbreviato condizionato, ove l'imputato sceglie di allargare il campo probatorio proprio tenendo in considerazione "lo stato degli atti".

Tanto la scelta dell'imputato quanto quella del giudice di ammettere le prove ex art. 438, co. 5, c.p.p., si fondano sugli atti processuali fino ad allora raccolti, compresa l'imputazione, la cui variazione comporterebbe un pregiudizio rispetto alle scelte poste in essere.

---

<sup>23</sup> L'ultima pronuncia a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 11 marzo 1999, n. 4, Barbagallo e altri, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 338, con nota di LOZZI, *Modalità cronologiche della contestazione suppletiva e diritto di difesa*) aveva stabilito che le contestazioni di cui agli artt. 516-517 c.p.p. potevano essere effettuate dopo l'apertura del dibattimento e prima dell'istruzione, ovvero sulla base degli atti già acquisiti dal p.m. nel corso della fase investigativa. Evidenzia lo «scontato pronostico di ulteriori interventi additivi» della Consulta nei «residui ambiti normativi ove resta ancora inammissibile il rito alternativo dopo le nuove contestazioni» CASSIBBA, *Contestazione dibattimentale del reato commesso e patteggiamento*, cit.

<sup>24</sup> Di «formalismo esasperato ed ingiustificato» discorreva il giudice remittente in Corte Cost., 16 aprile 2010, n. 140, cit., con riferimento tanto all'art. 517 c.p.p. che all'art. 423 c.p.p.



Insomma, la stabilità dell'imputazione «è presidio di garanzia per l'imputato che ha diritto a conoscere nei suoi esatti termini il contenuto dell'accusa sulla cui base opera le proprie scelte anche in relazione al rito processuale e alle modalità di accesso ad esso»<sup>25</sup>.

Chiaramente, le stesse considerazioni valgono per il caso in cui il giudice disponga *ex officio* l'acquisizione di elementi probatoria in base all'art. 441, co. 5, c.p.p.

Le Sezioni Unite, dunque, formulano il seguente principio di diritto: «nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. o nel quale l'integrazione sia stata disposta a norma dell'art. 441, comma 5, dello stesso codice è possibile la modifica dell'imputazione solo per i fatti emergenti dagli esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall'art. 423 cod. proc. pen.».

La Corte, infine, offre due precisazioni. La prima è che la regola indicata non vale per le “mere rettifiche” dell'imputazione che non vadano ad incidere sugli elementi essenziali dell'addebito. La seconda è che il pubblico ministero può procedere alla contestazione suppletiva anche dopo che l'imputato abbia richiesto il rito alternativo, se il giudice non abbia ancora emanato un'ordinanza di ammissione. In tale ultimo caso, infatti, prima che il rito venga instaurato si sta ancora svolgendo l'udienza preliminare, sicché l'accusa è legittimata alla contestazione ulteriore e l'imputato ha diritto ad esercitare lo *ius poenitendi*.

#### **4. Osservazioni sparse su contestazioni suppletive e centralità del diritto di difesa**

Il *decisum* delle Sezioni Unite ci dà la possibilità di svolgere alcune riflessioni sulla tematica delle contestazioni suppletive, alla luce della progressiva valorizzazione dell'interdipendenza tra imputazione e diritto di difesa<sup>26</sup>.

Il provvedimento in esame equipara, in sostanza, il giudizio abbreviato secco all'abbreviato condizionato, nel caso in cui dalle prove richieste ed ammesse

---

<sup>25</sup> V., in dottrina, MARANDOLA, *Giudizio abbreviato senza integrazione probatoria*, cit., 1680 s.; RAFARACI, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, Milano, 1996, 505.

<sup>26</sup> Intesa come esigenza di «assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa ogniqualvolta l'oggetto del giudizio venga modificato»: così, CASSIBBA, *Nuove contestazioni e riti alternativi*, cit., p. 1619. L'A. (p. 1620) sottolinea il contrasto tra la vecchia concezione della “prevedibilità” e gli orientamenti della Corte Edu, ove si stabilisce che ad una variazione dell'accusa è ricollegato il diritto di esercitare in maniera concreta ed effettiva il diritto di difesa: cfr., *ex multis*, Corte Edu, Sez. III, 5 marzo 2013, Varela Geis c. Spagna, § 54; Corte Edu, sez. IV, 24 luglio 2012, D.M.T. e D.K.I. c. Bulgaria, § 82; Corte Edu, Sez. II, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, § 40.

non emergano elementi nuovi che possano lasciare spazio a contestazioni suppletive. In altre parole, una prova neutra nell'abbreviato condizionato produce le stesse preclusioni stabilite per il rito alternativo secco.

Quindi la Corte afferma non che il pubblico ministero possa contestare in via suppletiva e che l'imputato possa scegliere di rinunciare all'abbreviato; la Corte sostiene che l'accusa, se le prove non hanno valenza innovativa, non possa modificare per nulla l'imputazione (salvo mere rettifiche), sicché il processo seguirà con l'abbreviato e le accuse mosse resteranno "cristallizzate".

Gli stessi principi andrebbero applicati alla fase dibattimentale: se le contestazioni in questa sede sono di tipo patologico, ossia non ricollegate alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, allora il giudice dovrebbe non concedere all'imputato la mera facoltà di optare per un rito alternativo, ma dovrebbe costringere il pubblico ministero ad attivare un ulteriore procedimento o far regredire lo stesso alla fase delle indagini preliminari<sup>27</sup>.

Ma proprio la centralità riconosciuta al diritto di difesa ci conduce ad interpretare in maniera differente anche taluni assetti raggiunti dalle pronunce della Consulta e confermati di recente.

Si consideri, ad esempio, la menzionata sentenza n. 82 dell'11 aprile 2019, con la quale la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 517 c.p.p., nella parte in cui non prevede la possibilità per l'imputato di chiedere il patteggiamento relativamente al reato concorrente emerso nel corso del dibattimento e che costituisce oggetto di nuova contestazione (fisiologica)<sup>28</sup>.

<sup>27</sup> In sostanza, l'inerzia dovrebbe esporre l'accusa al rischio della regressione: così, CASSIBBA, *La Consulta accantona la prevedibilità delle nuove contestazioni*, cit., 5. Come evidenzia BAZZANI, *Nuove contestazioni e istruttoria dibattimentale*, in *Cass. pen.*, 1999, 3083, non pare che il termine a difesa di cui all'art. 519 c.p.p. sia sufficiente a «rimarginare lo squarcio aperto nel fianco di un apparato difensivo dotato di un'intrinseca coerenza e la cui elaborazione si snoda in mesi di indagine». Si pensi, inoltre, al mancato filtro dell'udienza preliminare. Sul diritto alla prova in seguito a modifiche dell'imputazione in dibattimento v. GIULIANI, *Modificazione dell'imputazione in dibattimento e diritto alla prova*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, 1128.

<sup>28</sup> Nel caso di fatto diverso ex art. 516 c.p.p. l'imputato è ammesso a chiedere i riti alternativi (cfr. Corte Cost., 5 dicembre 2014, n. 273, cit.; Corte Cost., 17 luglio 2017, n. 206). Per alcune note critiche di suddetta impostazione si rimanda a CABIALE, *L'imputato può chiedere il giudizio abbreviato anche dopo la modifica "fisiologica" dell'imputazione: la fine del "binomio indissolubile" fra premialità e deflazione*, in *Dir. pen. cont. online*, il quale afferma che l'imputato, optando per il dibattimento, accetta il rischio di nuove contestazioni quale «fisiologico risvolto della medaglia del diritto alla prova dibattimentale»; D'AIUTO, *Fatto diverso e giudizio abbreviato: verso una nuova forma di rito premiale?*, in *Proc. pen. giust.*, 2015, 3, 119 ss. In senso adesivo, invece, GRASSIA, *Nuove contestazioni "fisiologiche" e patteggiamento: l'ennesima declaratoria di incostituzionalità sul rapporto tra i riti alternativi e gli artt. 516-517 c.p.p.*, in *Proc. pen. giust.*, 2018, 1, 67 ss.; SPINELLI, *La Consulta torna sul rapporto tra modifica dell'imputazione e facoltà di accesso ai riti alternativi*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 10, 43 s.; BELVISO, *Modifica dell'imputazione in dibattimento e facoltà di chiedere il rito abbreviato*, in *Studium iuris*,

La Consulta, pur riconoscendo la facoltà di scegliere un rito alternativo quale «parte essenziale» del diritto di difesa, limita l'opzione al reato oggetto di nuova contestazione e non alle restanti imputazioni, attraverso il richiamo alle proprie precedenti statuizioni<sup>29</sup>.

In altre parole, la Consulta ha da sempre ammesso la possibilità di scegliere il rito alternativo per il reato contestato in via suppletiva, ma non per l'originaria imputazione, sicché si dovrebbe procedere a separare le regiudicande in caso di opzione per il procedimento speciale, senza peraltro avere una specifica disciplina processuale a riguardo<sup>30</sup>.

Tuttavia, se è vero che la prospettazione dell'accusa influisce sul diritto di difesa, l'innesto di una ulteriore contestazione dovrebbe permettere all'imputato di rivalutare l'interesse della sua posizione, chiaramente nel rispetto dei limiti di ammissibilità del rito<sup>31</sup>. Tale conclusione è sorretta, oltretutto, da precise esigenze di ordine pratico, quale ad esempio l'applicazione in corso di giudizio della continuazione che, in caso contrario, verrebbe limitata alla fase esecutiva<sup>32</sup>. Né varrebbe sostenere che vi siano esigenze di economia processuale, le quali non possono scavalcare il diritto di difesa<sup>33</sup> e che comunque verrebbero garantite seppur in maniera attenuata<sup>34</sup>.

Sarebbe auspicabile, sul punto, un intervento chiarificatore del legislatore, il quale, tuttavia, come dimostrato dal complicato *iter* giurisprudenziale, si è

---

2015, 523.

<sup>29</sup> Se si legge, ad es., Corte Cost., 9 luglio 2015, n. 139, cit., la scelta viene giustificata dal fatto che «l'imputato stesso verrebbe a trovarsi in posizione non già uguale, ma addirittura privilegiata rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se la contestazione fosse avvenuta nei modi ordinari. Egli potrebbe, infatti, scegliere tra una richiesta di giudizio abbreviato "parziale" (limitata alla sola nuova imputazione) e una richiesta globale: facoltà di scelta della quale – stando all'indirizzo giurisprudenziale evocato dal giudice *a quo* – non fruirebbe invece nei casi ordinari, essendogli consentita solo la seconda opzione». Nello stesso senso la Suprema Corte: cfr. Cass., Sez. III, 21 maggio 2003, n. 22471, in *De jure online*. In dottrina, v. SURACI, *La problematica relazione tra nuove contestazioni dibattimentali e giudizio abbreviato*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 1493 ss.

<sup>30</sup> Si pensi, ad esempio, a quali atti dovrebbero essere presi in considerazione nell'abbreviato "parziale" e alle modalità di esercizio dei poteri integrativi del giudice. In tema, D'AGNOLO, *Nuove contestazioni e giudizio abbreviato: un decisivo passo avanti della Corte costituzionale*, in *Proc. pen. giust.*, 2013, 3, 76.

<sup>31</sup> Così anche CASSIBBA, *Contestazione dibattimentale del reato commesso e patteggiamento*, cit.; ID., *Nuove contestazioni e riti alternativi*, cit., 1622.

<sup>32</sup> In tal senso, CAIANIELLO, *Giudizio abbreviato a seguito di nuove contestazioni. Il prevalere delle tutele difensive sulle logiche negoziali*, in *Giur. cost.*, 2009, 4958.

<sup>33</sup> D'AUTO, *Fatto diverso e giudizio abbreviato*, cit., 122; TROISI, *Nuove contestazioni e riti alternativi*, cit., p. 18; BAZZANI, *Nuove contestazioni e istruzione dibattimentale*, cit., 3080.

<sup>34</sup> CASSIBBA, *Nuove contestazioni e riti alternativi*, cit., 1620.

mostrato spettatore silente, delegando all'attività ermeneutica l'assestamento della disciplina.

**FRANCESCO URBINATI**